
ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L. XIA ROCCA BRIVIO 10 – 20098 S.GIULIANO MILANESE Myn ()7007600153 – 1

Allegato " A " al rep. n. 18321/7583 Art.1 - DENOMINAZIONE E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione ------"ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.I."-------Art. 2 - SEDE-----La sede della società è stabilita nel Comune di San Giuliano Gli Amministratori hanno facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative o trasferire la sede nell'ambito del comune sopraindicato.--Spetta invece ai soci istituire o sopprimere, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze e trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.-----Art. 3 - DURATA------La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione. Art. 4 – OGGETTO------La Società ha per oggetto l'attività di:------ salvaguardia e valorizzazione del complesso storico-monumentale di Rocca Brivio. - salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico-culturali con particolare riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare.--- promozione di iniziative culturali, artistiche, civili e sociali, anche permanenti, volte a realizzare ed incentivare la partecipazione delle Comunità Locali, in special modo se collegate alle finalità di cui al punto precedente; - organizzazione e realizzazione di conferenze, manifestazioni, esposizioni, spettacoli e concerti ed altri eventi culturali, artistici e sociali; ------ acquisizione, organizzazione, e gestione di biblioteche, pinacoteche, raccolte di beni, archivi, centri studi ed ogni altra iniziativa volta al fine di valorizzare la cultura e la storia dell'area geografica del Sud Milanese; ------ tutte le attivita' di supporto necessarie alla realizzazione delle finalità di cui ai punti precedenti, ivi compresa la realizzazione di opere editoriali e/o multimediali, la loro produzione e commercializzazione; -- gestione economica dei predetti beni, attuabile sia utilizzando direttamente i beni, sia affidandone la gestione e/o l'uso a terzi, sia locandoli eventualmente anche solo temporaneamente per singoli eventi.-----Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ogni attività strumentale che sarà ritenuta necessaria od utile, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio ed a scopo di stabilire investimento ed il rilascio di garanzie per proprie obbligazioni e comunque anche a favore di terzi nell'interesse sociale. Art. 5 - FINANZIAMENTO SOCI------



oltre agli enti locali (c.d. società mista) da un numero di amministratori non inferiore a tre di cui un Presidente e due Consiglieri e non superiore a cinque, di cui un Presidente e 4 (quattro) Consiglieri dei quali non più di quattro componenti designati dai soci pubblici locali e non più di un componente designato dai restanti soci privati.

I componenti l'organo amministrativo possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C.

L'Assemblea dei soci ha inoltre facoltà di nominare e revocare un Direttore, fissandone le funzioni e definendo il mandato.-----

Art. 9 - NOMINA E COMPENSI AMMINISTRATORI-----

A. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono nominati dai soci e restano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e comunque fino a revoca o dimissioni. In caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione. Essi sono rieleggibili.

B. L'Assemblea dei soci determina i compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE----

L'attività del Consiglio di Amministrazione sarà regolata dalle seguenti norme:-----

A. Il Consiglio convocato si costituisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.


B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea con l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente. Può inoltre eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.


C. esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

D. l'avviso di convocazione, in cui debbono essere chiaramente indicati data, luogo, ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, dev'essere spedito a mezzo di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, e-mail) a ciascun


Amministratore almeno 3 giorni prima della data fissata per la

riunione. In caso di urgenza le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati. ------E. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri se nominati, nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.-Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso della convocazione oppure in un regolamento appositamente predisposto.----F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15 in seguito ad un invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera da assumere. G. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel quorum deliberativo i consiglieri che si astengono dal voto per qualunque motivo.-----In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può,in nessun caso, essere dato per rappresentanza. Art. 11 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale salvo quanto sotto precisato.---Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le materie di cui al successivo art. 14. ------Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo composto da alcuno dei suoi membri, ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e modalità di esercizio della delega ed il compenso. Trova piena applicazione guanto previsto dall'art. 2381 C.C.. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono risultare dai verbali che trascritti su apposito libro verbale a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. -----Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, ha inoltre facoltà di nominare e revocare un Direttore, fissandone le funzioni e definendo il mandato.-----Quando l'Amministrazione della società é affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.









COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per tutti gli usi di legge.

Milano, 31 di cembre 2007